



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione **Nr. 58**
data **28-12-2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2019

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

SINDACO
F. to SCRIMINICH GIUSEPPE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE VIDI MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 53 pubbl.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 24-01-2019

F.TO IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE VIDI MICHELA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 22 e 23ter, comma 3 del D.L. 7 Marzo 2005, numero 42 ad uso amministrativo.

Cavaso del Tomba,

IL SEGRETARIO GENERALE
DE VIDI MICHELA

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stato convocato il Consiglio Comunale.

Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE Presente
DAMINI MASSIMO Presente
INNOCENTE LAURA Presente
BRUFATTO KAREN Presente
MARIN PATRIZIO Presente
MASCOTTO SANDRO Presente
TOSCAN FEDERICA Presente
ZANOTTO GIOVANNI Presente
DE LUCHI MARISA Assente
SPECIA STEFANIA Assente
REATO SILVIO Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **DE VIDI MICHELA**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

-

ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la norma che ha istituito e modificato la disciplina dell'imposta municipale propria:

- art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamata;
- D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44
- D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 8 ottobre 2013, n. 124.

Richiamato il vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23.07.2014 e modificato con deliberazione n. 4 del 22.04.2016;

Vista la legge di bilancio 2019 in fase di approvazione

Visto l'art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 secondo cui l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 1 comma 10 della Legge n. 208/2015 che ripristina, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;

Verificato pertanto che dal 2016 i terreni agricoli del comune di Cavaso del Tomba sono considerati esenti in quanto Comune classificato parzialmente montano;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e le modificazioni apportate con decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 convertito nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico;

Ritenuto di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'esercizio 2019 come segue:

- 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota ordinaria;
- 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale (A1, A8, A9) e le relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità abitativa);

Ritenuto altresì di determinare la detrazione come prevista dall'art. 13 comma 10 della Legge 214/2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze - nella misura di € 200,00 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Precisato che è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta:

- da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata. Ai fini dell'applicazione per anziano si intende la persona fisica con un'età superiore a 65 anni e per diversamente abile la persona fisica con invalidità al 100%;
- da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Dato atto che sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 380 della Legge n. 228 del 20 dicembre 2012:

- il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e che per l'anno 2019 è stato stimato in € 380.000,00 a favore del Comune di Cavaso del Tomba già al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità tecnica-contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Uditi gli interventi:

Il Sindaco brevemente illustra la proposta, precisando che si tratta di delibera propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione anno 2019 e non c'è variazione rispetto agli anni precedenti.

In assenza di ulteriori interventi **il Sindaco** pone il punto alla votazione.

Con voti favorevoli 9, voti astenuti nessuno, voti contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di confermare** con riferimento all'esercizio finanziario 2019, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:
 - 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota ordinaria;
 - 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale (A1, A8, A9) e le relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità abitativa);
3. **Di confermare** con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione di imposta per l'abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze nella misura di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

4. **Di determinare** che è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta:
 - da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata; ai fini dell'applicazione per anziano si intende la persona fisica con un'età superiore a 65 anni e per diversamente abile la persona fisica con invalidità al 100%;
 - da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
5. **Di dare atto** che per le abitazioni concesse in uso gratuito è prevista una agevolazione di Legge pari al dimezzamento della base imponibile cui deve essere applicata l'aliquota ordinaria. Le condizioni per il dimezzamento della base imponibile sono le seguenti:
 - L'abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A1, A8, A9;
 - L'abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale;
 - Il contratto di comodato deve essere registrato;
 - Il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all'abitazione concessa in comodato), nello stesso comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non accatastato in A1, A8, A9;
 - Il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto del condizioni richieste;
6. **Di dare atto** che i terreni agricoli del territorio del Comune di Cavaso del Tomba a far data dal 2016 sono esenti ai fini IMU ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 208/2015;
7. **Di dare atto** che sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 380 della Legge n. 228 del 20 dicembre 2012:
 - il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e che per l'anno 2019 è stato stimato in € 380.000,00 a favore del Comune di Cavaso del Tomba già al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale
8. **Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;
9. **Di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
58 IN DATA 28-12-2018

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2019.

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 19-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to SOCIAL VALTER

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. - D. Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li 19-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to SOCIAL VALTER